

**ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DATI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI DOGI – DOTTRINA GIURIDICA, REALIZZATA DALL'ISTITUTO DI INFORMATICA GIURIDICA E SISTEMI GIUDIZIARI (IGSG) DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) CUP: B13C24005170005, B55E21002820001 LOTTO 1 CIG B5D51B38ED CUI S80054330586202500001**

TRA

L'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con sede in via dei Barucci, 20, 50127 Firenze (FI), C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato ai fini del presente atto dal dott. Enrico Francesconi, domiciliato per la carica presso la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del provvedimento del Direttore Generale n. 33 del 27 febbraio 2025 Prot. 57253/2025 domicilio digitale PEC: protocollo.igsg@pec.cnr.it

E

L'operatore economico [COMPLETARE] (in seguito "Contraente"), con sede legale in [COMPLETARE INDIRIZZO], C.F. [COMPLETARE] e P.IVA [COMPLETARE], rappresentato ai fini del presente atto dal Sig./dott. [COMPLETARE], domiciliato per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di [COMPLETARE], C.F. [COMPLETARE], domicilio digitale PEC: [COMPLETARE].

**PREMESSO CHE:**

- a. Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. [COMPLETARE], l'Ente ha disposto di avviare una gara con procedura negoziata sottosoglia senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 36/2023 (in seguito "Codice") volta alla stipulazione di un Accordo Quadro, della durata di 36 (trentasei) mesi con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del Codice, per l'affidamento del servizio di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- b. Il Codice, all'art. 59 prevede che le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure previste dal Codice medesimo e per una durata non superiore a quattro anni.
- c. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n) dell'Allegato I.1 del Codice, l'Accordo Quadro è l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e se del caso le quantità previste.
- d. L'Ente intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro (in seguito "Accordo") con un unico operatore economico che gestisce l'intero servizio al fine di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica.
- e. Le offerte sono state presentate entro il termine di scadenza [COMPLETARE].
- f. Con provvedimento Prot. [COMPLETARE] è stata nominata la Commissione giudicatrice.
- g. All'esito dei lavori, con nota Prot. [COMPLETARE] sono stati trasmessi all'Ente i verbali delle operazioni compiute dalla suddetta Commissione ed in particolare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio.
- h. Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot. [COMPLETARE] ha comunicato la proposta di aggiudicazione del lotto n. 1 CIG B5D51B38ED in favore del Contraente.
- i. Con provvedimento [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'aggiudicazione del lotto n. 1, inerente l'appalto di servizi di cui trattasi in favore del Contraente per un ribasso globale sull'importo a base d'asta pari ad € [COMPLETARE].
- l. L'Ente ha comunicato immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni, l'esito dell'aggiudicazione agli operatori economici;
- m. Con provvedimento Prot. [COMPLETARE] l'Ente ha disposto l'efficacia della predetta aggiudicazione;
- n. Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione dell'Accordo.
- o. Con la sottoscrizione del presente Accordo, il Contraente della procedura di gara manifesta la propria volontà ad impegnarsi ad eseguire alle condizioni, modalità e termini di seguito indicati.
- p. Alla luce dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 l'Accordo è stipulato con atto informatico mediante scrittura privata.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI**

1. Le premesse, gli atti e i documenti qui richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo. Costituiscono altresì parte inscindibile dell'Accordo, ancorché non materialmente allegati, gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal Contraente.

#### **ART. 2 – OGGETTO E DISCIPLINA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. Il presente Accordo definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto del rispettivo contratto attuativo.

2. Con i contratti attuativi, in particolare, in attuazione e in conformità alle condizioni fissate nell'Accordo, saranno definite, in modo certo e determinato, le specifiche prestazioni da svolgere, così come la relativa durata e la quantità delle stesse.

3. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'affidamento è descritto nel Capitolato, che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 3 – AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. Per l'aggiudicazione dei contratti attuativi, l'Ente invierà al Contraente una richiesta di offerta su cui andrà declinata l'offerta e le relative voci di costo.

2. Il Contraente si impegna a fornire una proposta specifica, declinando i costi del servizio affidato.

3. L'Ente potrà chiedere modifiche alla proposta specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, il Contraente dovrà procedere alle eventuali modifiche concordate entro il termine che gli sarà assegnato.

4. L'Ente formalizzerà l'accettazione della proposta specifica, come eventualmente modificata, previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dal Contraente.

5. La procedura di stipula dei contratti attuativi si svolgerà in modalità telematica tramite la piattaforma telematica ASP di CONSIP.

6. Il Contraente eseguirà le prestazioni oggetto dei contratti attuativi alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.

7. Il Contraente, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione, oltreché di quelle contenute nel Capitolato e negli ulteriori documenti di gara e di quelle che verranno impartite dall'Ente.

8. Ai sensi degli artt. 9 e 60 d.lgs. 36 del 2023, qualora nel corso di esecuzione del Contratto al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, su richiesta del Contraente, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% della variazione, solo per la parte eccedente il 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire.

9. I prezzi sono aggiornati in aumento subordinatamente ad apposita istanza presentata dal Contraente, cui spetta l'onere di provare l'effettivo aumento dei prezzi. L'aggiornamento in diminuzione, invece, viene effettuato d'ufficio dall'Ente.

#### **ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) darà avvio all'esecuzione dei singoli contratti attuativi, fornendo per ciascuno di essi all'Aggiudicatario tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e all'art.8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
3. Dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni in relazione a ciascun singolo contratto attuativo, Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) procederà alla verifica della regolare esecuzione del servizio ai sensi dell'art. 15 del presente Accordo.

#### **ART. 5 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. La durata dell'Accordo è di 3 (tre) anni, cioè 36 mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 59, comma 1, del Codice, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
2. Per durata dell'Accordo si intende il termine entro il quale potranno essere stipulati Contratti attuativi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.
3. I singoli Contratti attuativi potranno essere stipulati entro la scadenza dell'Accordo e resteranno comunque validi ed efficaci ove, in corso di esecuzione, dovesse spirare il termine di durata dell'Accordo a valle del quale sono stati stipulati.
4. Nel caso in cui il valore dell'Accordo non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo potrà essere prorogata fino ad ulteriori 6 (sei) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta dell'Ente che verrà inviata al Contraente a mezzo PEC, con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
5. In casi eccezionali, il Contratto attuativo in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto medesimo.

#### **ART. 6 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Il valore complessivo dell'Accordo è stimato in € [COMPLETARE] ([COMPLETARE]/00) oltre I.V.A. ai sensi di legge.
2. L'importo complessivo dell'Accordo deve intendersi come importo massimo e, quindi, non impegna l'Ente a stipulare contratti attuativi fino alla concorrenza dell'intero ammontare, atteso che i contratti attuativi saranno stipulati in base alle esigenze dell'Ente.
3. Il Contraente riconosce ed accetta che l'importo del presente Accordo è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso (qualora siano attivati tutti i contratti attuativi fino al raggiungimento totale del valore del presente Accordo) remunera tutte le attività, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo.
4. L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del Contraente di cui al presente atto.
5. Per le modalità di pagamento si rimanda a quanto prescritto all'art.11 del capitolato tecnico.

#### **ART. 7 – NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO**

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal presente Accordo e, per quanto compatibili dalle norme del Codice Civile, da:
  - D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
  - Legge 136/2010 e s.m.i.
  - Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
  - Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente n. 201 Prot. 507722 del 23/12/2024 in vigore dal 1° gennaio 2025;
  - Patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

#### **ART. 8 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

1. Il Contraente, nel corso dell'Accordo, si impegna a:

- presentare offerta per ciascuno dei contratti attuativi, ai sensi di quanto previsto negli atti di gara, nonché nel rispetto di quanto offerto ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo e delle sopravvenute esigenze dell'Ente;
- mantenere fermo o migliorare, per tutta la durata del presente atto, ogni impegno assunto con l'offerta presentata per l'aggiudicazione dell'Accordo;
- stipulare il relativo contratto attuativo e a dare esecuzione al contratto medesimo.

2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad eseguire la prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo, nel Capitolato e nel contratto attuativo.

3. Il Contraente si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso della procedura di gara e fino alla sua completa conclusione, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e relativi allegati e gli eventuali livelli migliorativi offerti in sede di Accordo ed a quant'altro offerto nel rispettivo contratto attuativo.

4. Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del presente Accordo, a comunicare tempestivamente all'Ente le eventuali modifiche che possano intervenire in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

5. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e le specifiche concordate.

6. Per quanto qui non espressamente stabilito, si rinvia a quanto specificato nel Capitolato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136.

2. In particolare, il Contraente si obbliga a:

- inserire, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al contratto attuativo, il codice identificativo di gara (CIG);
- comunicare all'Ente ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 10 – EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI**

1. I pagamenti in favore del Contraente verranno effettuati per stato di avanzamento delle prestazioni (SAP).

2. In sede di esecuzione di ciascun contratto attuativo, il Contraente potrà emettere fattura successivamente alla pubblicazione da parte della Stazione Appaltante di ciascun aggiornamento bimestrale della banca dati DoGi – Dottrina Giuridica.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale il Contraente, se stabilito e/o identificato ai fini IVA in Italia, dovrà emettere fattura elettronica ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, inviando il documento elettronico al Sistema di Interscambio che si occuperà di recapitare il documento ricevuto alla Stazione appaltante. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è soggetto all'applicazione

del meccanismo dello “Split Payment”. In caso di Fornitore straniero la fattura dovrà essere in formato cartaceo.

4. I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

5. Le fatture dovranno contenere i seguenti dati, secondo le specifiche indicate in ciascun contratto attuativo:

- Intestazione: Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG);
- Codice Fiscale 80054330586;
- Partita IVA 02118311006 (solo per Contraente straniero)
- Riferimento al contratto (n. di protocollo e data) come indicato nel contratto attuativo;
- CIG come indicato nel contratto attuativo;
- CUP come indicato nel contratto attuativo;
- CUU (Codice Univoco Ufficio) dell'Ente: EL62AB (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Importo imponibile; (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia)
- Importo dell'IVA (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Esigibilità IVA “S” scissione dei pagamenti (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);
- Importo totale;
- Intestazione del contratto;
- Codice IBAN del conto corrente dedicato;
- “Commodity code” (solo per Contraente straniero).

6. Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà alle verifiche di legge.

7. In caso di inadempienza risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023.

8. In attuazione dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate-Riscossione del regolare pagamento delle cartelle esattoriali eventualmente notificate al Contraente.

9. Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo del consorzio stesso.

10. In sede di liquidazione delle fatture potranno essere recuperate le spese per l'applicazione di eventuali penalità; l'Ente potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali, i pagamenti all'Aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali.

## **ART. 11 – PENALI**

1. Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione del contratto attuativo, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale in relazione allo specifico contratto attuativo, al netto dell'IVA.

2. L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza del 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto attuativo.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate saranno contestati al Contraente per iscritto. Il Contraente dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell'Ente, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Ferma restando l'applicazione delle penali previste, l'Ente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti periodi, il Contraente si impegna espressamente a rifondere all'Ente l'ammontare di eventuali oneri che l'Ente dovesse applicare, anche per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

7. L'Ente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati; in questo caso il Contraente dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

## **ART. 12 – SUBAPPALTO**

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) [COMPLETARE].

Di conseguenza il Contraente si impegna a depositare presso l'Ente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia.

*[in alternativa, qualora il contraente abbia dichiarato nell'offerta di non voler ricorrere al subappalto]*

1. Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

## **ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI**

1. È vietata la cessione dell'Accordo ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

2. Per quanto riguarda le ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti riguardanti il Contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, c.1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

3. Il Contraente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa.

## **ART. 14 – NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.

## **ART. 15 – VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 50, c. 7 del D. Lgs. 36/2023, si avvale della facoltà di sostituire il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), per ciascuna delle attività dell' Accordo.

2. Durante le operazioni di verifica della regolare esecuzione, con riferimento anche agli stati di avanzamento delle prestazioni, la Stazione Appaltante potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte. Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente periodo l'Aggiudicatario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

Decorso il termine di cui al precedente periodo la Stazione Appaltante procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto del contratto attuativo non risultassero conformi alle specifiche di cui ai precedenti periodi, la Stazione Appaltante applicherà le penali di cui all'art.11 del presente Accordo, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.

3. La verifica si intende positivamente superata, con l'emissione del Certificato di regolare esecuzione o con il documento di stato di avanzamento delle prestazioni (sap), solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.
4. L'esito positivo della verifica non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difformità non emerse nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrate; tali difformità dovranno essere prontamente eliminate.

#### **ART. 16 – RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice, l'Ente potrà recedere dal presente Accordo anche nelle seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.
2. La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

#### **ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:
  - Frode nella esecuzione dell'Accordo o dei contratti attuativi;
  - Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione dell'Accordo o dei contratti attuativi;
  - Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione dell'Accordo o dei contratti attuativi;
  - Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento dell'Accordo o dei contratti attuativi;
2. In caso di risoluzione dell'Accordo per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.
3. Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale.
4. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale è fatto salvo il diritto dell'Ente di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.
5. Il presente Accordo è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata.

#### **ART. 18 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) svolge, ai sensi dell'art. 8, co. 3, dell'Allegato I.2 • D.lgs. 36/2023 il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
2. Il Contraente ha individuato il Sig./Dr. [COMPLETARE] quale Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

## **ART. 19 – FORZA MAGGIORE**

1. Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'Accordo sia dovuta a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.
2. Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
3. La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta causa.

## **ART. 20 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente Accordo saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.
2. I dati e le informazioni che, verranno comunicati tra le parti e ai loro soggetti autorizzati e responsabili del trattamento, saranno utilizzati esclusivamente per l'adempimento del presente Accordo.

## **ART. 21 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1. Il presente Accordo è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo Quadro sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente Accordo, salvo le deroghe citate nel medesimo.
2. Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
3. Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

## **ART. 22 – CLAUSOLE GENERALI DI CHIUSURA**

1. Il presente Accordo ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo e/o dei singoli Contratti attuativi non comporta invalidità o inefficacia del medesimo contratto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Accordo o dei singoli Contratti attuativi (o di parti di essi) da parte dell'Ente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dell'esecuzione dei Contratti attuativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

## **ART. 23 – SPESE ED ONERI FISCALI**

1. Le prestazioni oggetto dei Contratti Attuativi sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.
2. Il presente Accordo, che consta di [COMPLETARE] pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.



3. Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Il Contraente  
Il legale rappresentante  
(Nome e COGNOME)

L'Ente  
Il Direttore  
(Nome e COGNOME)